



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 giugno 2013 (25.06)
(OR. en)**

11492/13

**COHOM 134
COPS 251
PESC 775**

NOTA

del:	Consiglio
in data:	24 giugno 2013
n. doc. prec.:	11153/13 COHOM 125 COPS 240 PESC 728
Oggetto:	Orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI)

Il 24 giugno 2013 il Consiglio ha adottato gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) riportati nell'allegato della presente nota.

ORIENTAMENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELL'ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI UMANI DA PARTE DI LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUALI (LGBTI)

I. Introduzione

A. Motivi dell'azione

1. I diritti delle persone LGBTI sono tutelati a norma della vigente legislazione internazionale in materia di diritti umani, sebbene spesso sia necessaria un'azione specifica per garantire il pieno esercizio di siffatti diritti da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). Le persone LGBTI hanno diritti pari a tutti gli altri individui - per esse non è stato creato alcun nuovo diritto umano e nessuno di tali diritti dovrebbe essere loro negato. L'UE rispetta il principio dell'universalità dei diritti umani e riafferma che valori culturali, tradizionali o religiosi non possono essere invocati per giustificare alcuna forma di discriminazione, compresa quella nei confronti delle persone LGBTI¹.

2. L'UE teme seriamente che l'orientamento sessuale e l'identità di genere continuino ad essere utilizzati per giustificare gravi violazioni dei diritti umani in varie parti del mondo. Le persone LGBTI costituiscono un gruppo vulnerabile che continua ad essere vittima di persecuzioni, discriminazioni, bullismo e gravi maltrattamenti, spesso caratterizzati da forme estreme di violenza, compresi la tortura e l'omicidio. La discriminazione nei confronti di persone LGBTI è spesso radicata in norme societali che perpetuano disuguaglianze di genere. L'UE è particolarmente preoccupata del fatto che in alcuni paesi i rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso siano criminalizzati e passibili di punizione con il carcere o con la pena di morte. In altri paesi i governi cercano attivamente di limitare la libertà di riunione, di associazione e di espressione delle persone LGBTI.

¹ Cfr. anche il paragrafo 5 della dichiarazione e programma d'azione di Vienna adottata nel 1993 dalla conferenza mondiale sui diritti umani (doc. ONU A/CONF.157/23): "Benché debba essere tenuto presente il valore delle particolari e differenziate condizioni storiche, culturali e religiose, è obbligo degli Stati, tenendo conto dei propri sistemi politici, economici e culturali, promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali."

3. I quadri legislativi che tutelano le persone LGBTI dalla discriminazione e dai reati generati dall'odio sono assenti in numerosi paesi e in varie parti del mondo si verificano episodi di discriminazione in base all'orientamento sessuale reale o percepito o all'identità di genere quando persone LGBTI cercano di accedere all'occupazione, alla sanità o all'istruzione. Di conseguenza la discriminazione può anche condurre ad un aumento della povertà tra le persone LGBTI.

4. Le persone che lavorano per far progredire la situazione dei diritti umani delle persone LGBTI sono difensori dei diritti umani e dovrebbero essere prese in considerazione allorché viene monitorata la situazione dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi. È tuttavia necessario tenere a mente, da un lato le particolari sensibilità tra gli interlocutori delle problematiche riguardanti le persone LGBTI e, dall'altro, le specifiche vulnerabilità di queste ultime. È più probabile che un approccio coerente ma persuasivo, anziché un approccio pubblico e conflittuale, possa avere un effetto positivo. Gli approcci su misura e le strategie per paese in materia di diritti umani costituiranno un importante strumento per individuare il miglior modo per procedere al riguardo in contesti diversi.

B. Oggetto e campo d'applicazione

5. L'UE mira a promuovere e tutelare tutti i diritti umani delle persone LGBTI sulla base di norme giuridiche internazionali vigenti in tale ambito, comprese quelle fissate dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa. Con i vari strumenti di cui dispone nel quadro della sua azione esterna, compresi gli strumenti finanziari messi a disposizione sia dalle istituzioni dell'UE sia dagli Stati membri, l'UE cercherà di promuovere e tutelare attivamente l'esercizio di tali diritti.

6. Gli orientamenti presenti hanno l'obiettivo di fornire ai funzionari delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri dell'Unione orientamenti da utilizzare nei contatti con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali e della società civile, usando un approccio individuale, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani delle persone LGBTI nell'ambito dell'azione esterna dell'UE. Essi cercano in tal modo di mettere l'UE in grado di promuovere in modo proattivo i diritti umani delle persone LGBTI, di meglio comprendere e combattere ogni discriminazione strutturale a cui esse possono essere esposte e di reagire alle violazioni dei loro diritti umani. In tal modo si darà un ulteriore contributo al rafforzamento e al sostegno della politica dell'UE in materia di diritti umani in generale.

7. Il presente documento prende spunto dallo Strumentario per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI (2010). Sono particolarmente pertinenti gli orientamenti sulla pena di morte; sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sui difensori dei diritti umani; sulla promozione e la tutela dei diritti del bambino e sulla violenza contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti.

8. L'UE è profondamente consapevole che la promozione dei diritti umani sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere può condurre a dibattiti sensibili in molte regioni del mondo, incluso all'interno dell'UE. Tuttavia, basandosi sulle norme internazionali e sul proprio quadro legislativo, l'UE si è impegnata a far progredire i diritti umani delle persone LGBTI in modo significativo e rispettoso. Agirà in tal senso tenendo in considerazione le realtà locali nelle quali occorre che i difensori dei diritti umani promuovono la loro lotta.

C. Definizioni e quadro giuridico

9. Le persone LGBTI hanno gli stessi diritti umani di tutti gli individui, compreso il diritto di non discriminazione. Questo principio è sancito da numerosi strumenti internazionali, trovando così un ampio campo di applicazione. In particolare, a livello globale, è affermato agli articoli 2 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR)^{2 3} e all'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali⁴ (cfr. **Allegato 1**). Questa interpretazione è stata appoggiata da vari organi del trattato e relatori speciali ONU.

10. L'UE ha appoggiato all'unanimità la dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere del dicembre 2008⁵, sostenuta da 68 paesi di cinque continenti. La dichiarazione riafferma il principio di non discriminazione e condanna le esecuzioni, gli arresti arbitrari o le violazioni dei diritti umani sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. L'UE ha altresì appoggiato dichiarazioni comuni in sede di Consiglio dei diritti dell'uomo nel 2006 e nel 2011, che sono state fatte rispettivamente a nome di 54 e 85 Stati. Nel 2011 il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, che ha ricevuto l'unanime appoggio dell'UE e ha dato incarico all'OHCHR di commissionare uno studio di documentazione sulle leggi e le pratiche discriminatorie, nonché gli atti di violenza perpetrati nei confronti di individui a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere. La relazione offre anche una visione sintetica delle norme e degli obblighi internazionali applicabili⁶.

2 Articolo 2, paragrafo 1, ICCPR: (“Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”).

3 Articolo 26, ICCPR (“Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”).

4 Articolo 2, paragrafo 2, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (“Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”).

5 Testo integrale disponibile su <http://www.droitsLGBTI2008.fr/documents/?mode=download&id=2>

6 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf

11. Nel 2010 gli Stati membri dell'UE aderenti al Consiglio d'Europa hanno appoggiato una raccomandazione del Comitato dei ministri sui diritti delle persone LGBTI che includeva una serie completa di misure per la promozione dei diritti umani delle persone LGBTI negli Stati membri del Consiglio d'Europa⁷.

12. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani⁸, le procedure speciali delle Nazioni Unite⁹, gli organismi del trattato ONU sui diritti umani¹⁰ e il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa¹¹, fanno riferimento, nel loro lavoro, ai principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, un testo interpretativo non vincolante elaborato da un gruppo di esperti indipendenti nel 2006.

13. Le normative e le politiche dell'UE prevedono la parità e la non discriminazione in base all'orientamento sessuale, affermate agli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il principio di parità di trattamento, uno dei principi fondanti dell'UE, tutela altresì i transgender contro la discriminazione. Ciò è sancito nella direttiva sulla parità di genere (rifusione) (2006/54/CE), nella direttiva che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (2004/113/CE) e, con un esplicito riferimento all'identità e all'espressione di genere, nella direttiva sulle qualifiche in materia di asilo (2004/83/CE) e nel pacchetto dell'UE sui diritti delle vittime (2011/0129).

7 Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle misure per combattere la discriminazione in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere, adottata senza votazione il 31 marzo 2010.

8 Cfr. ad esempio la relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo "Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity" (Documentazione sulle leggi e le pratiche discriminatorie, nonché gli atti di violenza perpetrati nei confronti di individui a causa del loro orientamento sessuale ed identità di genere), Doc. ONU A/HRC/19/41 del 17 novembre 2011.

9 Cfr., ad esempio, la relazione del relatore speciale dell'ONU sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, doc. ONU A/HRC/22/53 del 1° febbraio 2013.

10 Cfr., ad esempio, il comitato sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No.20 on Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (commento generale n. 20 sulla non discriminazione nei diritti economici, sociali e culturali) (articolo 2, paragrafo 2) doc. ONU E/C.12/GC/20 del 10 giugno 2009.

11 Cfr., ad esempio, il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, "Time to recognize that human rights principles apply also to sexual orientation and gender identity" (È tempo di riconoscere che i principi dei diritti umani si applicano anche all'orientamento sessuale e all'identità di genere), 14 maggio 2008, in: http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/080514_en.asp

Definizioni operative¹²

L'acronimo **LGBTI** descrive un gruppo diversificato di persone che non si conformano alle nozioni convenzionali o tradizionali dei ruoli di genere maschile e femminile. Le persone LGBTI sono talvolta descritte come "minoranze dal punto di vista sessuale, di genere e anatomico".

Lesbica è una donna il cui oggetto permanente di attrazione fisica, sentimentale e/o emotiva sono altre donne. Il termine **gay** è spesso usato per descrivere un uomo il cui oggetto permanente di attrazione fisica, sentimentale e/o emotiva sono altri uomini, sebbene possa essere usato per indicare sia uomini gay sia lesbiche. Il termine **bisessuale** descrive un individuo fisicamente, sentimentalmente e/o emotivamente attratto sia da uomini sia da donne. **Transgender** indica persone la cui identità di genere e/o espressione di genere differisce dal sesso ad esse attribuito alla nascita. Con il termine **intersessuale** si contemplano le variazioni anatomiche rispetto agli standard di mascolinità e di femminilità stabiliti dal punto di vista culturale, comprese le variazioni a livello cromosomico, di gonadi e genitali.

L'"**orientamento sessuale**" si riferisce alla capacità di ogni individuo di provare attrazione emotiva, sentimentale e sessuale verso individui di genere diverso, uguale o di più generi e di intrattenere rapporti intimi e sessuali con individui di genere diverso, uguale o di più generi.

L'"**identità di genere**" si riferisce alla consapevolezza interiore e personale che ciascun individuo avverte intimamente riguardo al proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso attribuito alla nascita.

12 Cfr. l'orientamento dell'UNHCR su "Working with LGBTI persons in forced displacement" (Lavorare con persone LGBTI in trasferimento forzato), 2011, pag. 3, <http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?docid=4e6073972> . Le presenti definizioni non sono giuridicamente vincolanti e non sono state formalmente adottate da un organismo intergovernativo; esse sono riportate per fornire un orientamento pratico ai funzionari delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri dell'Unione che trattano le questioni LGBTI. Cfr. anche gli orientamenti dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 9: "Claims to refugee status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the status of refugees" , HCR/GIP/12/09 del 23 ottobre 2012, pag. 4

II. Orientamenti operativi

A. Settori di azione prioritari

14. Per promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani delle persone LGBTI mediante l'azione esterna europea, l'UE dovrebbe concentrarsi sui seguenti settori:

1. Depenalizzazione e lotta alle leggi e alle politiche discriminatorie

15. Attualmente i rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso sono reato ancora in circa 80 Stati, in alcuni dei quali sono punibili con la pena capitale. Tale penalizzazione è contraria al diritto internazionale in materia di diritti umani e si pone in violazione dei diritti umani delle persone LGBTI, tra cui il diritto alla vita, riservatezza, alla libertà, alla sicurezza, alla salute, nonché la libertà di associazione, di riunione e di espressione. Tali libertà fondamentali sono altresì limitate da iniziative legislative che considerano reato la discussione e l'espressione in pubblico dell'omosessualità, compreso il divieto delle "marce dell'orgoglio". La penalizzazione dei rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso rafforza pregiudizi esistenti, aggrava la stigmatizzazione, legittima la discriminazione e può rendere le persone LGBTI maggiormente vulnerabili agli abusi nei confronti dei diritti umani e alla violenza, compresi i trattamenti brutali delle forze dell'ordine e i casi di tortura ed altre forme di trattamento crudele, disumano o degradante nei confronti di persone LGBTI.

16. Le misure legislative, come le leggi contro la prostituzione, le leggi in materia di turbamento dell'ordine pubblico e il divieto del cosiddetto "transvestitismo", possono indirizzarsi anche a persone di genere variante e transgender ed essere utilizzate da personale preposto all'applicazione della legge per perseguire persone transgender sulla base della loro identità di genere o espressione di genere. Le persone transgender i cui documenti di identità non rispecchiano il genere da esse preferito possono essere ostacolate nell'adire le vie legali in caso di violazione dei loro diritti.

17. L'UE:

- a. dovrebbe condannare attivamente le leggi, le politiche e le pratiche discriminatorie, compresa la penalizzazione dei rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso o delle identità transgender, in particolare il ricorso alla pena di morte, alla tortura o ai maltrattamenti a questo riguardo;
- b. dovrebbe altresì opporsi attivamente ad altre limitazioni concernenti il godimento dei diritti umani, con particolare riguardo alle iniziative legislative che limitano i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione;
- c. dovrebbe adoperarsi per conseguire la depenalizzazione dei rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso e transgender e l'abolizione delle pratiche discriminatorie nei confronti di chiunque, comprese le persone LGBTI.

18. Le azioni dell'UE in questo settore dovrebbero ispirarsi ai seguenti orientamenti:

- esaminare attentamente, valutando caso per caso, le migliori modalità per promuovere efficacemente i diritti umani delle persone LGBTI e l'eliminazione delle leggi, delle politiche e delle pratiche discriminatorie;
- concentrare le attività nei paesi in cui i rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso, le identità transgender o la loro difesa sono considerati reato o in cui vi sono iniziative volte a modificare la normativa vigente (nei due sensi), sollevando la questione e incoraggiando gli Stati ad apportare modifiche legislative nel rispetto del diritto internazionale;
- mettere in particolare rilievo le situazioni in cui è in vigore la pena di morte e si verificano casi di tortura e/o maltrattamento nei confronti di persone LGBTI, condannando tali pratiche in conformità con gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte e con quelli sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- consultare e tenere conto dei pareri della comunità LGBTI nei paesi interessati circa le modalità di azione e di risposta più idonee.

2. Promozione della parità e della non discriminazione

19. La discriminazione per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere è il problema più comune che le persone LGBTI si trovano ad affrontare. Leggi, politiche e pratiche discriminatorie si possono riscontrare nei luoghi di lavoro e nella sfera pubblica, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Possono essere inclusi fenomeni di bullismo e altre forme di esclusione. Anche nelle strutture di detenzione è molto probabile riscontrare fenomeni di discriminazione e di disparità di trattamento.

20. Il possesso di documenti di identità idonei è un presupposto per l'effettivo godimento di numerosi diritti umani. Le persone transgender che non dispongono di documenti di identità corrispondenti al genere da esse preferito possono essere di conseguenza esposte a trattamento arbitrario e discriminazioni ad opera di individui e istituzioni. In alcuni paesi non è previsto il riconoscimento giuridico del genere preferito. In altri paesi i requisiti per il riconoscimento giuridico del genere possono essere eccessivi, ad esempio l'obbligo di provare la condizione di sterilità o infertilità, il cambiamento di sesso tramite intervento chirurgico, un trattamento ormonale, una diagnosi di salute mentale e/o il fatto di avere vissuto per un determinato lasso di tempo nel genere preferito (la cosiddetta "esperienza di vita reale").

21. Tali disposizioni o pratiche eccessive sono contrarie al diritto alla parità e alla non discriminazione affermato agli articoli 2 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e all'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

22. L'UE dovrebbe denunciare ogni forma di discriminazione contraria a questi principi fondamentali.

23. Le azioni dell'UE in questo settore dovrebbero ispirarsi ai seguenti orientamenti:

- incoraggiare gli Stati a promuovere la parità e la non discriminazione nell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI, segnatamente introducendo leggi e politiche nazionali, anche di sensibilizzazione, che promuovano la parità e la non discriminazione sul lavoro, nell'ambito sanitario e nell'istruzione;
- individuare situazioni in cui l'attività in causa otterrebbe valore aggiunto da un sostegno politico e finanziario a iniziative governative e non governative volte a promuovere la non discriminazione e la parità.

3. Lottare contro la violenza fobica nei confronti delle persone LGBTI

24. L'UE è particolarmente allarmata riguardo ai casi di violenza fobica nei confronti delle persone LGBTI, che pregiudica i principi più elementari in materia di diritti umani. Tale violenza comprende una vasta gamma di atti di violenza tra cui omicidi, stupri, percosse, tortura, pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e aggressioni fisiche in spazi pubblici. Pur essendo sempre più al centro dell'attenzione delle organizzazioni per i diritti umani, gli atti di violenza non sono segnalati in maniera sufficiente. In taluni paesi un clima di impunità permette che gli atti di violenza contro le persone LGBTI restino impuniti, senza l'apertura di indagini. I paesi che continuano a penalizzare i rapporti sessuali tra adulti consenzienti dello stesso sesso e transgender o che sono privi di una normativa che esplicitamente tuteli le persone LGBTI dalla discriminazione e dalla violenza mostrano segnatamente percentuali più elevate di violenza fobica nei confronti delle persone LGBTI.

25. La violenza e le uccisioni transfobiche prevalgono in modo particolare, data la quantità relativamente esigua di persone transgender, gli scarsi livelli di sorveglianza e di segnalazione di tali reati, nonché il timore di rappresaglie.

26. Le lesbiche e le donne bisessuali e transgender sono obiettivi particolarmente vulnerabili di uccisioni e stupri generati da pregiudizi, date la disuguaglianza di genere e le norme di genere all'interno delle strutture familiari. La pratica dello "stupro correttivo" e degli "omicidi d'onore", spesso perpetrati in privato da familiari, è stata riferita da titolari di mandato per le procedure speciali delle Nazioni Unite ed organizzazioni per i diritti umani in numerosi paesi.

27. L'obiettivo dell'UE è contribuire alla lotta contro ogni forma di violenza fobica nei confronti delle persone LGBTI.

28. Le azioni dell'UE in questo settore dovrebbero ispirarsi ai seguenti orientamenti:

- incoraggiare gli Stati a riconoscere l'esistenza della violenza fobica nei confronti delle persone LGBTI e a sviluppare in collegamento con la società civile misure giuridiche e di altro tipo per prevenire, sorvegliare e perseguire efficacemente i responsabili di atti di violenza da fobia nei confronti delle persone LGBTI;
- contribuire alla lotta contro ogni forma di violenza fobica nei confronti delle persone LGBTI sostenendo iniziative della società civile e governative volte a monitorare i casi di violenza, formare il personale preposto all'applicazione della legge e procurare assistenza e mezzi di ricorso per le vittime di tale violenza.

4. Sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani

29. Tutti gli Stati dovrebbero rispettare l'attività dei difensori dei diritti umani come affermato nella Dichiarazione internazionale sul diritto e la responsabilità di singoli, gruppi e organi della società per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali universalmente riconosciuti (adottata nel 1998 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite). Ciononostante, i difensori dei diritti umani (giornalisti, attivisti, avvocati, sindacalisti ecc.) impegnati per la promozione e la protezione dei diritti umani delle persone LGBTI sono un gruppo estremamente vulnerabile e spesso diventano oggetto di persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Ciò avviene specialmente nei paesi in cui i governi vietano il dibattito pubblico sull'orientamento sessuale e pongono restrizioni alla libertà di associazione e di espressione su questi temi.

30. Per essere coerente con i progressi compiuti nell'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, l'azione dell'UE in questo settore dovrebbe ispirarsi ai principi seguenti:

- incoraggiare i paesi terzi ad adottare una cultura di generale rispetto e riconoscimento dell'opera portata avanti dai difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti delle persone LGBTI;
- dare la priorità alle attività dell'UE in paesi in cui si nota scarso rispetto dei difensori dei diritti umani in generale e dei difensori dei diritti umani delle persone LGBTI in particolare, specialmente ove modifiche legislative e sanzioni penali abbiano avuto un impatto negativo sul lavoro svolto dai difensori dei diritti umani;
- reagire alle evidenti violazioni dei diritti dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi, sottolineando la posizione dell'UE al riguardo e portando avanti i lavori in conformità con gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani.

B. Strumenti operativi

31. I funzionari delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri dell'UE, ove di pertinenza, hanno a loro disposizione diversi mezzi e azioni, avvalendosi anche di strumenti e orientamenti esistenti.

Per quanto riguarda i paesi terzi

1. *Strategie per paese in materia di diritti umani:*

- affrontare la situazione delle persone LGBTI nelle strategie per paese in materia di diritti umani, indicando in particolare le violazioni dei diritti umani e le discriminazioni strutturali commesse nei confronti delle persone LGBTI. In paesi e regioni diversi potrebbe essere necessario differenziare l'approccio riguardo alle suddette questioni e il livello di priorità.

2. *Monitoraggio dei diritti umani delle persone LGBTI:*

- utilizzare gli elementi di analisi/la lista di controllo di cui all'**allegato 2** per seguire e sorvegliare la situazione dei diritti umani delle persone LGBTI nel paese interessato al fine di individuare progressi e lacune;
- mantenere contatti attivi con le autorità locali, le organizzazioni regionali e le organizzazioni locali e internazionali della società civile al fine di ottenere informazioni, anche su violazioni individuali dei diritti umani delle persone LGBTI.

3. *Relazioni dei capi missione UE:*

- includere nelle relazioni periodiche un'analisi della situazione delle persone LGBTI nonché delle violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone LGBTI e dei difensori dei diritti umani;
- individuare e monitorare casi singoli di manifesta violazione dei diritti umani delle persone LGBTI;
- specificare le misure (ad es., iniziative, sollevazione della questione nel dialogo politico, finanziamento) prese o previste per combattere violazioni presunte o accertate (l'azione relativa ad un caso individuale dovrebbe essere attuata solo con il consenso della persona interessata);
- applicare il ciclo di informazione dell'esame periodico universale (EPU) e assicurare il follow-up delle raccomandazioni fatte allo Stato in esame;

4. *Iniziative e dichiarazioni pubbliche:*

- proporre e realizzare iniziative e dichiarazioni pubbliche sulle questioni relative alle persone LGBTI, ponendo un accento particolare sui casi e sulle situazioni ad alto rischio;
- dare riscontro agli sviluppi positivi nella promozione e nella tutela del pieno esercizio dei diritti umani da parte delle persone LGBTI nei paesi terzi;
- sostenere pubblicamente, anche, se del caso, partecipandovi, l'esercizio della libertà di riunione ed espressione (ad esempio, eventi pubblici, "marce dell'orgoglio").

5. *Casi individuali:*

- proporre azioni specifiche, ad es. iniziative, qualora si venga a conoscenza di casi individuali, ben documentati, di violazioni accertate dei diritti umani delle persone LGBTI (le azioni relative a casi individuali dovrebbero essere determinate volta per volta, dovrebbero essere attuate solo con il consenso consapevole della persona interessata e possono far parte di un'iniziativa o di una dichiarazione generale).

6. *Udienze in tribunale e visite in carcere:*

- assistere alle udienze in tribunale, e osservarle, durante i procedimenti giudiziari riguardanti violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI, prestando particolare attenzione ai casi ad alto rischio;
- contattare i procuratori di Stato, le autorità di polizia o un organismo riconosciuto e indipendente con competenze in materia di visite per chiedere il permesso di visitare strutture di detenzione al fine, ad esempio, di valutare la situazione delle persone LGBTI in stato di detenzione.

7. *Dialoghi politici:*

- sollevare la situazione dei diritti umani delle persone LGBTI nella componente "diritti umani" dei dialoghi politici e dei dialoghi specializzati (dialoghi sui diritti umani, consultazioni, sottocomitati e dialoghi ai sensi dell'articolo 8 di Cotonou) con i paesi terzi e le organizzazioni regionali;
- sollevare, con il consenso degli interessati, casi individuali di violazione dei diritti umani nei confronti delle persone LGBTI;
- incoraggiare i paesi terzi ad intraprendere modifiche legislative intese a garantire l'uguaglianza delle persone LGBTI dinanzi alla legge;
- incoraggiare i paesi terzi a firmare e/o ratificare i pertinenti strumenti internazionali, segnatamente il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, e a sciogliere eventuali riserve importanti su tali strumenti;
- incoraggiare i paesi terzi ad istituire organismi indipendenti incaricati di controllare i luoghi di detenzione, anche con la ratifica del protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura;
- applicare il ciclo di informazione dell'esame periodico universale (EPU) e assicurare il follow-up delle raccomandazioni fatte allo Stato in esame;
- incoraggiare i paesi terzi a chiedere, a titolo delle procedure speciali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, la realizzazione di missioni per paese e per tema, ad accettare le raccomandazioni formulate in tale contesto e ad attuarle;

- sostenere i paesi terzi favorevoli alla promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBTI, incoraggiare una cooperazione più stretta nelle sedi multilaterali, e promuoverne gli sforzi perché servano da esempio a livello regionale;
- incoraggiare lo scambio di informazioni sulle buone pratiche con i paesi terzi favorevoli alla promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBTI per migliorare e contribuire alle misure dell'UE (da includere nel compendio di buone pratiche e insegnamenti acquisiti).

8. *Sostegno agli sforzi della società civile:*

- rivolgere messaggi di sostegno politico, se ritenuto opportuno e previa consultazione con la società civile;
- facilitare le informazioni sul finanziamento disponibile (ad es. tramite l'EIDHR o gli strumenti pertinenti degli Stati membri dell'UE);
- fornire informazioni sulle leggi e le pratiche relative alle persone LGBTI nell'UE;
- ove opportuno, promuovere la visibilità delle organizzazioni locali promotrici dei diritti umani delle persone LGBTI, ad esempio organizzando dibattiti e seminari su questioni pertinenti e includendo aspetti e oratori LGBTI, nonché appoggiando eventi culturali, conferenze o progetti sociali;
- incoraggiare un dibattito su questioni LGBTI tra attori pubblici e società civile fornendo opportunità di scambio;
- consultare le organizzazioni della società civile sulla maniera di integrare le questioni LGBTI;
- incoraggiare le organizzazioni della società civile a promuovere i diritti umani delle persone LGBTI;
- incoraggiare le organizzazioni della società civile a documentare adeguatamente le violazioni dei diritti umani che concernono le persone LGBTI;
- sostenere la pertinente ricerca accademica per contribuire allo sviluppo di un dibattito nazionale e agli sforzi di sensibilizzazione.

9. *Meccanismi internazionali:*

- proporre che, in occasione delle loro visite, i relatori speciali delle Nazioni Unite, i rappresentanti speciali dell'UE, nonché figure equivalenti in seno al Consiglio d'Europa, all'OSCE e ad altri organismi regionali a difesa dei diritti umani, incontrino le ONG locali attive nella promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBTI;
- proporre che gli organismi internazionali di controllo concentrino una particolare attenzione sulle persone LGBTI durante le loro visite nei luoghi di detenzione;
- incoraggiare i gruppi locali ad inserire informazioni sulla situazione delle persone LGBTI nelle loro relazioni alternative destinate ai meccanismi regionali sui diritti umani e agli organi delle Nazioni Unite;
- includere tali informazioni nel materiale destinato ad essere utilizzato nel meccanismo d'esame periodico universale in sede di Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

10. *Missioni di visita dell'UE e degli Stati membri:*

- includere le informazioni sulla situazione delle persone LGBTI nei materiali informativi destinati alle missioni di visita dell'UE e degli Stati membri, incoraggiandole a sollevare la questione con le controparti locali e ad incontrare i difensori dei diritti umani attivi nella promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBTI.

32. In tutte queste azioni, occorre prestare particolare attenzione a quanto segue: casi ad alto rischio, inclusi condanne penali, pena di morte, torture o altri maltrattamenti, casi di violazioni presunte o accertate nei confronti dei difensori dei diritti umani delle persone LGBTI e buone pratiche intese al cambiamento in campo politico e giuridico e all'eliminazione di condizionamenti strutturali, incluse legislazioni e pratiche discriminatorie, nonché impunità per le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI.

Nelle sedi multilaterali:

1. Nazioni Unite:

- rilevare la necessità che tutti i paesi aderiscano e si attengano alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), il cui articolo 1 sancisce il principio dell'universalità dei diritti dell'uomo proclamando che "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti";
- inserire le preoccupazioni relative alle persone LGBTI nelle dichiarazioni e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi in sede di ONU, mostrando che l'UE è in generale profondamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere e condannando in particolare specifiche violazioni come il ricorso alla pena di morte per tali motivi, le esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, la pratica della tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'arresto o la detenzione arbitrari, nonché i diritti alla libertà di espressione, alla libertà di associazione e riunione e la privazione dei diritti economici, sociali e culturali;
- incoraggiare gli Stati a prendere tutte le misure necessarie, segnatamente di ordine legislativo o amministrativo, per garantire che l'orientamento sessuale o l'identità di genere non possano, in nessun caso, costituire motivo di sanzioni penali, segnatamente esecuzioni, arresti, detenzioni o ammende, per far sì che le violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone LGBTI siano oggetto di inchieste e i responsabili siano assicurati alla giustizia nonché per garantire l'adeguata protezione dei difensori dei diritti umani ed eliminare gli ostacoli che impediscono lo svolgimento della loro attività;

- assicurare un adeguato e continuo follow-up alla risoluzione 17/19 del Consiglio dei diritti dell'uomo (CDU), che attualmente costituisce l'unica risoluzione specifica in materia LGBTI ad essere stata adottata, attivando il primo processo formale intergovernativo in assoluto riguardante l'orientamento sessuale e l'identità di genere, culminato nel gruppo HRC nel marzo 2012. La relazione dell'Alto commissario¹³ e il gruppo hanno confermato la prevalenza e la gravità degli atti di violenza e della discriminazione nei confronti delle persone LGBTI ed hanno manifestato l'inadeguatezza della risposta a livello sia nazionale sia internazionale;
- se del caso, elogiare l'attenzione riservata a tali questioni nel quadro delle procedure speciali del Consiglio dei diritti dell'uomo e da parte degli organi del trattato e fare in modo che l'esame delle questioni relative alle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere continui a figurare nei pertinenti mandati;
- integrare le interrogazioni e raccomandazioni sulle persone LGBTI, se del caso, negli interventi effettuati nel contesto del processo di esame periodico universale (EPU) in sede di Consiglio dei diritti dell'uomo a Ginevra.

2. OSCE:

- se del caso, includere le preoccupazioni relative alla situazione delle persone LGBTI nelle dichiarazioni nazionali e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi in sede di OSCE;
- continuare ad adoperarsi attivamente per includere "l'orientamento sessuale e l'identità di genere" tra i motivi di discriminazione esplicitamente riconosciuti negli impegni dell'OSCE o nelle decisioni del Consiglio ministeriale;
- conformemente all'impegno degli Stati partecipanti dell'OSCE a scambiarsi informazioni sull'abolizione della pena di morte e a renderle accessibili al pubblico (documento di Copenaghen), inserire nelle dichiarazioni nazionali, rilasciate dagli Stati membri dell'UE nel quadro della dimensione umana dell'OSCE, informazioni sull'abolizione della pena capitale riguardo alle persone LGBTI (misura contenuta negli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte).

¹³ A/HRC/19/41

3. *Consiglio d'Europa:*

- se del caso, includere le preoccupazioni relative alla situazione delle persone LGBTI nelle dichiarazioni nazionali e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi in sede di Consiglio d'Europa;
- compiacersi dei positivi risultati delle iniziative del Consiglio d'Europa in questo ambito e alla verifica dell'attuazione della raccomandazione CM/Rec (2010) 5;
- fare riferimento, se del caso, ai diritti umani delle persone LGBTI allorché il Consiglio d'Europa elabora strumenti di tutela dei diritti umani, come la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- tenere in considerazione che la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza ha espresso l'intenzione di includere l'esame delle questioni relative alle persone LGBTI nel nuovo ciclo di monitoraggio del 2013.
- prendere in considerazione, se del caso, i lavori del Commissario per i diritti dell'uomo, che ha incluso la discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere tra i settori tematici prioritari del suo ufficio;
- prendere in considerazione, se del caso, le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) riguardo al trattamento delle persone LGBTI in stato di detenzione.

4. *Altri meccanismi*

- incoraggiare altre organizzazioni internazionali pertinenti a prendere misure appropriate per incentivare gli Stati a ratificare e rispettare le pertinenti norme internazionali relative ai diritti umani delle persone LGBTI;
- inserire, se del caso, le preoccupazioni relative alla situazione dei diritti umani delle persone LGBTI nelle dichiarazioni e nelle interrogazioni rivolte durante i dialoghi interattivi condotti nel quadro dei meccanismi internazionali;
- incoraggiare i paesi terzi a chiedere, a titolo delle procedure speciali in materia di diritti umani delle diverse organizzazioni internazionali, di condurre missioni per paese e per tema, e ad accettare e attuare le raccomandazioni da esse formulate;

- se possibile, sforzarsi di collaborare a livello interregionale per organizzare eventi collaterali sulla promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBTI, segnatamente per discutere delle buone pratiche in materia, prestando attenzione alle raccomandazioni adottate da tutte le diverse organizzazioni internazionali ed incoraggiando gli Stati a tenerne conto per migliorare la situazione locale delle persone LGBTI in materia di diritti umani;
- identificare gli Stati che potrebbero condividere la stessa concezione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI in materia di diritti umani, incoraggiare una cooperazione più stretta nelle sedi multilaterali, e promuoverne gli sforzi perché servano da esempio a livello regionale;
- incoraggiare l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (UNOHCHR), altri organi dell'ONU, il Consiglio d'Europa e gli uffici locali dell'OSCE ad affrontare le questioni relative alla situazione dei diritti umani delle persone LGBTI nei loro lavori;
- associare membri della società civile agli eventi collaterali organizzati nelle sedi multilaterali per promuovere le questioni relative ai diritti umani delle persone LGBTI.

III. Misure di carattere generale

33. Il Gruppo "Diritti umani" del Consiglio (COHOM) riesaminerà l'attuazione dei presenti orientamenti tre anni dopo la loro adozione, aggiornandoli se del caso. Inoltre, promuoverà e sorveglierà l'ulteriore integrazione delle questioni relative alle persone LGBTI nell'azione esterna dell'UE e diffonderà attivamente i presenti orientamenti e ne incoraggerà l'attuazione da parte degli Stati membri dell'UE, del Servizio europeo per l'azione esterna, delle missioni e delle operazioni PSDC dell'UE e, se del caso, dei rappresentanti speciali dell'UE, della Commissione europea e del Parlamento europeo.

34. Il COHOM redigerà un compendio di buone pratiche e insegnamenti tratti dall'azione condotta dall'UE nella promozione e tutela del pieno esercizio dei diritti umani da parte delle persone LGBTI, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la coerenza politica.

35. Informazioni sulle questioni in ambito LGBTI saranno incluse nella pertinente formazione destinata ai funzionari delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri dell'UE, delle missioni PSDC dell'UE, dei diplomatici degli Stati membri dell'UE e del personale di zona.

36. Particolare attenzione sarà prestata alle questioni di genere, tenendo segnatamente conto del fatto che le lesbiche e le donne bisessuali e le persone transgender, intersessuali e di genere variante costituiscono una parte significativa del gruppo LGBTI e sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere e sessuale. Inoltre, i gruppi e le organizzazioni femminili della società civile svolgono spesso un ruolo importante nella promozione e tutela dei diritti umani delle persone LGBTI, specie nei paesi in cui le organizzazioni di persone LGBTI sono vietate.

Strumenti giuridici internazionali e regionali, dichiarazioni e altri documenti pertinenti per la promozione e la tutela dei diritti umani delle persone LGBTI

Strumenti giuridici internazionali:

- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), 1966
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 1965
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 1984
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), 1979
- Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989
(Articolo 2)
- Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), 1958

Strumenti giuridici regionali:

Europa

- Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), 1953
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 2010
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2000

Diritto derivato dell'UE: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE, 2004/83/CE e 2011/0129 (pacchetto sui diritti delle vittime), "direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI".

Dichiarazioni

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, 1999

Altri documenti regionali

- Norme del Consiglio d'Europa per la lotta alla discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, 2011
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere, 2010
- Risoluzione dell'OAS sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, 2008
- Risoluzione dell'OAS sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle Americhe, 2009

Dichiarazioni e risoluzioni

- Dichiarazione comune dell'UNHRC su orientamento sessuale, identità di genere e diritti umani, dicembre 2006;
- Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, 2008;
- Dichiarazione comune dell'UNHRC "Fine degli atti di violenza e delle violazioni relative ai diritti umani basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere", marzo 2011;
- Risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo (CDU) "Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere", (HRC/17/L.9/Rev.1);
- Relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo - Study documenting discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity,¹⁴ (Studio di documentazione sulle leggi e sulle pratiche discriminatorie, nonché gli atti di violenza perpetrati nei confronti di individui a causa del loro orientamento sessuale ed identità di genere), 2011.

¹⁴ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf.

Altri documenti pertinenti

- Relazione del Congresso mondiale sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, 2009
- Born Free and Equal, Sexual Orientation and Gender Identity in International Human Rights Law (Nati liberi ed eguali. Orientamento sessuale e identità di genere nel diritto internazionale in materia di diritti umani), Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo, 2012
- Orientamenti dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 9: "Claims to refugee status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the status of refugees" (Richieste di riconoscimento dello status di rifugiato motivata da orientamento sessuale e/o identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2), della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati), 23 ottobre 2012
- "Indagine europea su LGBT" dell'Agenzia per i diritti fondamentali, maggio 2013
- Comitato per l'eguaglianza e la non discriminazione del Consiglio d'Europa "Lotta alla discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere", Memorandum riveduto, 15 marzo 2013
- Principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, 2006

Elementi per l'analisi/lista di controllo della situazione riguardante le questioni inerenti ai diritti umani delle persone LGBTI

Questione inerente ai diritti umani	Indicatori	Fonti d'informazione
1. Diritto alla vita		
1.1. Si ricorre alla pena di morte per punire i rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso?	La legge prevede la pena di morte in caso di rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso? La legislazione è applicata (indagini di polizia e/o condanne dei giudici)?	Codice penale; articoli di stampa; statistiche sulla criminalità; ONG, blog e siti web.
1.2 Le persone LGBTI sono vittime di esecuzioni extragiudiziali sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere?	Vi sono resoconti attendibili circa persone LGBTI uccise o minacciate di morte dalla polizia o da altre forze di sicurezza oppure con il coinvolgimento della polizia o di altre forze di sicurezza? Tali casi sono stati oggetto di indagini e azione penale?	Relazioni dei relatori speciali dell'ONU o di altri rappresentanti di organizzazioni internazionali, testimonianze; articoli di stampa; ONG, blog e siti web.
2. Diritto di non essere sottoposto a tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti		

<p>2.1 Le persone LGBTI sono sistematicamente e in modo discriminatorio sottoposti a tortura o ad abusi dalla polizia o da altre forze di sicurezza?</p>	<p>Vi sono resoconti attendibili circa persone LGBTI torturate o vittime di abusi da parte della polizia o di altre forze di sicurezza nel corso di indagini o durante la detenzione? Tali casi sono stati oggetto di indagini e azione penale?</p>	<p>Relazioni dei relatori speciali dell'ONU o di altri rappresentanti di organizzazioni internazionali; relazioni dei meccanismi di visita, come i meccanismi nazionali di prevenzione, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura, il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa e istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani, testimonianze; articoli di stampa; ONG, blog e siti web.</p>
<p>2.2 La polizia e altre forze di sicurezza offrono adeguata protezione alle persone LGBTI?</p>	<p>Gli atti di violenza ai danni delle persone LGBTI sono oggetto di indagini e azione penale?</p>	<p>Relazioni dei meccanismi di visita, come i meccanismi nazionali di prevenzione, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura, il Comitato per la prevenzione della tortura e istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani, testimonianze; articoli di stampa; statistiche sulla criminalità; ONG, blog e siti web.</p>
<p>2.3 Le autorità detentive offrono adeguata protezione alle persone LGBTI tenute sotto custodia?</p>	<p>All'occorrenza, sono adottate le misure necessarie a tutelare i detenuti LGTBI da abusi commessi da altri detenuti compresenti? Ciò viene attuato con il consenso consapevole delle persone interessate?</p>	<p>Relazioni dei meccanismi di visita, come i meccanismi nazionali di prevenzione, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura, il Comitato per la prevenzione della tortura e istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani, testimonianze; articoli di stampa; statistiche sulla criminalità; ONG, blog e siti web.</p>

<p>3.1 Le persone LGBTI hanno pari ed efficace protezione contro le discriminazioni dinanzi alla legge?</p>	<p>La legislazione opera discriminazioni in base all'orientamento sessuale o all'identità di genere? La normativa antidiscriminazioni comprende l'orientamento sessuale e l'identità di genere? Tale normativa è applicata dal sistema giuridico (ad esempio, la polizia e il sistema giudiziario)?</p>	<p>Testimonianze; normativa antidiscriminazioni; codici giuridici in generale; associazioni giuridiche; ONG, blog e siti web.</p>
<p>4. Diritto alla parità e alla non discriminazione</p>		
<p>4.1 Si applica il diritto penale per punire rapporti sessuali tra consenzienti dello stesso sesso o identità transgender?</p>	<p>La polizia procede all'arresto di persone sospettate di aver avuto rapporti sessuali con appartenenti allo stesso sesso? Le persone sono perseguite e punite per tali rapporti? La polizia procede all'arresto o alla multa di persone sulla base di presunto travestitismo o delle loro identità transgender?</p>	<p>Codice penale; testimonianze; articoli di stampa; statistiche sulla criminalità; ONG, blog e siti web.</p>
<p>4.2 Vi sono altre leggi in materia di ordine pubblico o buon costume che vietano rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso?</p>	<p>Le autorità fanno irruzione in feste private o vietano di mettere annunci su siti Internet per la ricerca di un partner?</p>	<p>Codice penale; testimonianze; articoli di stampa; ONG; gruppi LGBTI, associazioni di avvocati.</p>
<p>4.3 Vi sono differenze nella legislazione per l'eterosessualità e l'omosessualità, ad esempio riguardo all'età del consenso o che specificano il contesto privato o pubblico? Le disposizioni in tal senso sono applicate?</p>	<p>Vi sono indagini e/o azioni penali? I giovani di età inferiore a quella del consenso sono puniti per atti sessuali con persone dello stesso sesso, mentre non lo sarebbero in caso di atti sessuali con persone di sesso opposto?</p>	<p>Codice penale; testimonianze; resoconti di procedimenti giudiziari su giornali e siti web; ONG; gruppi LGBTI.</p>

<p>4.4 Esistono procedure di riconoscimento dell'identità di genere di una persona transgender o intersessuale nei documenti ufficiali?</p>	<p>La legge e/o le disposizioni amministrative lo consentono? Tali procedure sono accessibili, trasparenti, veloci ed esenti da obblighi medici e sociali abusivi? Fanno sì che la riservatezza sia tutelata vietando la divulgazione dei trascorsi legali della persona relativamente al genere? Prevedono legittimamente che attori pubblici e non pubblici modifichino il genere nelle referenze di lavoro, in certificati e documenti affini?</p>	<p>Agenzie di registrazione ufficiale; ONG, gruppi LGBTI.</p>
<p>4.5 Una persona transgender o intersessuale può godere di tutti i diritti che spettano al nuovo genere attribuitogli?</p>	<p>Dal punto di vista giuridico, una persona transgender o intersessuale cui è stato attribuito un nuovo genere riceve lo stesso trattamento di qualsiasi altra persona dello stesso genere?</p>	<p>Associazioni giuridiche; Autorità interessate.</p>
<p>5. Diritto di associazione</p>		
<p>5.1. Le persone LGBTI possono costituire associazioni che rappresentino i loro interessi?</p>	<p>La legge vieta tali associazioni? In caso negativo, sono proibite di fatto a motivo delle molestie a livello ufficiale? L'adesione comporta conseguenze negative per i membri? Le associazioni si sentono obbligate a celare la loro reale vocazione ricorrendo ad eufemismi?</p>	<p>Legge sulle ONG/associazioni; esistenza di siti web; relazioni di ONG, gruppi LGBTI; sindacati.</p>

6. Libertà di riunione		
6.1 Le associazioni di LGBTI possono organizzare manifestazioni pubbliche e non pubbliche quali le marce dell'orgoglio gay o manifestazioni culturali o sociali e conferenze?	Tali eventi si svolgono senza eccessivi ostacoli politici e amministrativi? La polizia protegge le manifestazioni in caso di ostilità da parte del pubblico? Sono esercitate pressioni sui proprietari affinché non affittino locali per manifestazioni LGBTI?	Leggi sulle riunioni; estratti di cronaca; relazioni delle ONG; siti web di gruppi locali per le libertà civili/gruppi LGBTI.
7. Libertà di informazione e di espressione		
7.1 La legge autorizza giornali/siti web/programmi radiofonici/programmi televisivi/film che trattano argomenti LGBTI? Ne è consentito l'effettivo funzionamento?	I giornali sono disponibili per la vendita al pubblico? Le emissioni radiofoniche e televisive e i film possono mostrare aspetti della vita delle persone LGBTI? Nel riferire in merito alle questioni in ambito LGBTI l'approccio è informativo o volto ad incitare all'odio? I distributori e gli emittenti subiscono pressioni ufficiali intese a scoraggiare immagini positive delle persone LGBTI?	Presenza nelle edicole del paese; resoconti su giornali e siti web; relazioni di ONG di difesa dei diritti umani e delle persone LGBTI; dibattiti con gruppi mediatici.
8. Diritto al lavoro		
8.1. Le persone subiscono discriminazioni nel diritto al lavoro per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere?	Esiste una protezione giuridica contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere? La dichiarazione dell'orientamento sessuale è un elemento importante/ostativo sul luogo di lavoro? Possono essere licenziati legalmente qualora sia scoperto il loro status di persone LGBTI?	Testimonianze; resoconti su giornali e siti web; gruppi e blog LGTBI; sindacati.

9. Diritto alla salute		
<p>9.1 Le persone LGBTI godono della parità di accesso alle strutture sanitarie per le questioni che le riguardano?</p>	<p>Le persone LGBTI hanno accesso a servizi sanitari appropriati e tali da assicurare la riservatezza? Gli addetti del settore sanitario ricevono una formazione adatta a fornire alle persone LGBTI un'assistenza sanitaria non condizionata da pregiudizi? Esiste un'informazione adeguata e mirata a tali persone in merito alla prevenzione di HIV/AIDS/MST? Leggi penali sfavorevoli impediscono o rendono più difficile l'accesso alle strutture sanitarie per le persone LGBTI? Alcuni servizi sanitari sono negati alle persone LGBTI, ad es. l'assistenza nel campo della salute riproduttiva alle lesbiche, donazioni di sangue per uomini gay e bisessuali?</p>	<p>Gruppi LGBTI; associazioni professionali mediche; Ministero della sanità.</p>

<p>9.2 Il trattamento per il cambiamento di sesso è accessibile?</p>	<p>I servizi psicologici, endocrinologici e chirurgici per il cambiamento di sesso sono disponibili nel paese oppure è previsto il trattamento all'estero? Tali servizi sono disponibili in modo esente da trattamento discriminatorio e degradante, a prescindere dallo stato civile, giuridico o di altra natura non medica e si basano sul consenso informato della persona interessata? I sistemi assicurativi e sanitari limitano o negano la copertura dei costi per questi tipi di trattamento su base discriminatoria? Le informazioni su questi servizi sono facilmente disponibili?</p>	<p>Ministero della sanità; associazioni professionali di medici e psichiatri; organizzazioni di pazienti; gruppi LGBTI.</p>
--	---	---

10. Diritti dei bambini		
10.1 I bambini subiscono discriminazioni correlate all'orientamento sessuale o all'identità di genere?	I bambini sono vittime di discriminazione a motivo del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere? L'orientamento sessuale o l'identità di genere di un genitore LGBTI ha un impatto negativo sullo status del suo bambino? Esistono procedure per consentire alle persone transgender minorenni di esprimere la propria identità di genere e di vivere di conseguenza? I bambini sono sottoposti a interventi chirurgici non necessari, realizzati senza il loro consenso informato o quello dei loro genitori, nel tentativo di "aggiustare" il loro sesso?	Normativa antidiscriminazioni; leggi sui diritti dei bambini; leggi sulla tutela, sull'eredità; associazioni giuridiche; ONG per i diritti dei bambini e ONG di LGBTI.
11. Diritto all'istruzione		
11.1 Le persone LGBTI subiscono discriminazioni nel diritto all'istruzione per motivi di orientamento sessuale o di identità di genere?	Le persone LGBTI possono godere del loro diritto all'istruzione in un ambiente sicuro, libero da bullismo, violenza, esclusione sociale o altre forme di trattamento discriminatorio e degradante legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere?	Gruppi LGBTI; consigli scolastici; testimonianze, resoconti su siti web, ministero dell'istruzione